



## CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

### *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2553/2019

**Oggetto: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE DI CAMOGLI, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SITO IN COMUNE DI CAMOGLI, LOCALITÀ BANA.**

In data 05/11/2019 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2019 - 2021 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti rientranti nelle direttive IPPC;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006";

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, del recante "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, e ss.mm.ii., recante "Attuazione della Direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee";

Visto il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Visto il P.D. n. 7004 del 23.11.2009 con il quale è stata rinnovata al comune di Camogli, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, sito nel comune Camogli, località Bana;

Visto il P.D. n. 1051 del 18.02.2011 con il quale è stato approvato il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima Pioggia e di lavaggio" e autorizzato il relativo scarico nel Rio Acqua Fresca;

Visto il D.D. n. 1417 del 10.04.2015 con il quale è stata rilasciata al Comune di Camogli l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo scarico originato dal sistema di regimazione e trattamento asservito all'impianto;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 37319 del 27.07.2019 con la quale il Comune di Camogli ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ingombranti e di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata sito a Camogli in via Chiesa Vecchia Bana;

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo dal personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova in data 23.10.2019 che costituisce presupposto al presente atto;

Atteso che l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Camogli risulta completa di copia di avvenuto versamento pari a € 320,00 (del 25.07.2019) dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	320,00	1334/2019

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

#### DISPONE

- 1) di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - per la durata di anni 10 dalla data del presente Atto - l'autorizzazione rilasciata al Comune di Camogli per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, impianto sito nel comune Camogli, località Bana, nel rispetto delle prescrizioni di seguito qui riportate:

- a) nell'impianto possono essere stoccati i rifiuti elencati nella tabella sottostante, con i quantitativi massimi e le relative modalità di stoccaggio indicati, nelle aree indicate nella planimetria allegata che è parte integrante dell'autorizzazione:

Tipologia di rifiuti		Quantitativo massimo in stoccaggio (m <sup>3</sup> )	Modalità di stoccaggio
20.01.01 15.01.01 e cartone	carta e cartone imballaggi in carta	18	cassone scarrabile dotato di pressa (posizione n. 1)
15.01.06	imballaggi misti	18	cassone scarrabile dotato di pressa (posizione n. 2)
20.01.38 15.01.03	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 imballaggi in legno	30	cassone scarrabile (posizione n. 3)
20.02.01	rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	28	cassone scarrabile (posizione n. 4)
20.01.40 15.01.04	metallo imballaggi metallici	16	cassone scarrabile (posizione n. 5)
20.01.02 15.01.07	vetro imballaggi in vetro	18	cassone scarrabile (posizione n. 6)
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	15	cassone scarrabile (posizione n. 7)
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	3	cassone scarrabile (posizione n. 8)
20.01.23* 16.02.11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (frigoriferi)	25	cassone scarrabile fornito dal centro coord. RAEE raggruppamento R1 frigoriferi (posizione n. 9)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 (R2 - lavatrici)	24	n. 1 contenitore fornito dal centro coord. RAEE raggruppamento R2 lavatrici (posizione n. 10)
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi (R3 - Tv e monitor)	7	n. 2 ceste coperte da telone fornite dal centro coord. RAEE raggruppamento R3 TV e monitor (posizione n. 11)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 (R4 - piccoli elettrodomestici)	3	n. 1 contenitore fornito dal centro coord. RAEE raggruppamento R4 piccoli elettrodomestici (posizione n. 10)



20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (solo batterie al piombo)	0,80	contenitore stagno in plastica, omologato COBAT, all'interno del box (posizione n. 13)
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 (pile alcaline)	1	contenitore in plastica all'interno del box (posizione n. 14)
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	1	contenitore in plastica all'interno del box (posizione n. 15)
20.01.26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	0,50	contenitore/fusto in plastica all'interno del box (posizione n. 16)
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2	n.1 contenitore fornito dal centro coord. RAEE raggruppamento R5 tubi al neon (posizione n. 17)
20.03.07*	rifiuti ingombranti	28	cassone scarrabile (posizione n. 18)
20.01.25	oli e grassi commestibili	0,25	Contenitore/fusto in plastica all'interno del box (posizione n. 19)
08.01.12	pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111	1	Big bag all'interno del box (posizione n. 20)
08.03.18	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	0,24	contenitore in plastica all'interno del box (posizione n. 21)
Totale volumetria istantanea		239,79	

- b) è autorizzato un tempo massimo di stoccaggio pari a un anno per tutti i rifiuti, ad eccezione del EER 200108 per il quale è fissato un tempo massimo di stoccaggio di 5 giorni;
- c) eventuali rifiuti prodotti non compresi tra le tipologie elencate nella tabella di cui al precedente punto 1) lettera a) devono essere gestiti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- d) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti a controllo visivo finalizzato alla rimozione di materiali estranei;
- e) ogni contenitore dovrà riportare in maniera chiara (es. mediante etichette adesive o mediante cartelli) la tipologia di rifiuto per la quale lo stesso è stato predisposto ed il relativo codice europeo EER;
- f) gli scarrabili non dotati di coperchio dovranno essere coperti da teloni ed essere tenuti chiusi quando non sono in corso operazioni di carico e scarico;

- g) la posizione dei contenitori preposti allo stoccaggio dei rifiuti potrà essere cambiata all'interno dell'impianto in aree dotate delle medesime caratteristiche di copertura, pavimentazione e regimazione delle acque;
- h) i rifiuti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC quali frigoriferi, congelatori ecc. (EER 200123\*, EER 160211\*) dovranno essere stoccati con procedure tali da evitare il rilascio di tali sostanze e quindi smaltiti presso ditte specificamente autorizzate al trattamento di tali rifiuti;
- i) i rifiuti costituiti da rottami metallici e RAEE di origine non domestica devono essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità di seguito riportate:
- il controllo radiometrico sui carichi dovrà essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere necessariamente spostato;
  - il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico;
  - il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato, preferibilmente da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
  - deve essere compilato un registro delle rilevazioni indicante almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure di fondo ambientale;
  - lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato da un centro S.I.T. con frequenza almeno biennale;
  - deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione;
  - il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico da un E.Q. almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;
  - in caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'autorità P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi del S.S.N., al Comando Provinciale dei VVFF, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
  - le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. di almeno secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
  - ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere;
- j) la recinzione del centro deve essere mantenuta integra e l'accesso al pubblico deve essere regolamentato da apposita segnaletica con evidenziati gli orari di apertura al pubblico;

- k) la pavimentazione del centro deve essere mantenuta integra al fine di evitare infiltrazioni di eventuali sostanze inquinanti nel sottosuolo;
- l) deve essere garantito il corretto funzionamento del sistema di regimazione della acque meteoriche;
- m) l'area dell'impianto dovrà essere mantenuta sgombra da rifiuti e in ogni caso dovrà essere evitato il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- n) i rifiuti stoccati nel centro dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;
- o) dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, corredando con lettera di accettazione della carica da parte dello responsabile incaricato;
- p) dovrà essere mantenuta la polizza assicurativa di adeguata entità a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- q) alla chiusura dell'impianto:
  - I. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
  - II. dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
  - III. dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

2) di introitare la somma pari a € 320,00, versata dal Comune di Camogli secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili*:

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	320,00					1334	2019		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	320,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

3) di trasmettere il presente atto alla Comune di Camogli;

4) di trasmettere il presente atto all'ASL 3 Genovese S.C.I.S.P. e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;

5) di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È fatto salvo quant'altro contenuto nel P.D. n. 1051 del 18.02.2011 e nel D.D. n. 1417 del 10.04.2015 nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale**



